

**Causa C-406/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 giugno 2022

**Giudice del rinvio:**

Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca)

**Data della decisione di rinvio:**

20 giugno 2022

**Ricorrente:**

CV

**Resistente :**

Ministerstvo vnitra České republiky

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso contro la decisione del resistente [Ministerstvo vnitra České republiky (Ministero dell'Interno, Repubblica ceca)] di rigetto della domanda di protezione internazionale del ricorrente in quanto manifestamente infondata.

**Oggetto della questione pregiudiziale**

Il giudice del rinvio chiede l'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva»).

**Questioni pregiudiziali**

1. Se il criterio per determinare i paesi di origine sicuri ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, [della direttiva], contenuto all'allegato I, lettera b), di tale direttiva – ossia che il paese in questione offra protezione contro le persecuzioni o i

maltrattamenti attraverso il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare di quei diritti inderogabili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale Convenzione – debba essere interpretato nel senso che quando un paese deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in caso di minaccia ai sensi dell'articolo 15 di tale Convenzione, non soddisfa più le condizioni per essere designato come paese di origine sicuro.

2. Se gli articoli 36 e 37 [della direttiva] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi un paese come paese di origine sicuro solo in parte, con alcune eccezioni territoriali nei confronti delle quali non si applica la presunzione che quella parte del paese sia sicura per il richiedente, e, allorché uno Stato membro designa come sicuro un paese con tali eccezioni territoriali, il paese nel suo complesso non possa essere allora considerato un paese di origine sicuro ai fini della direttiva.

3. In caso di risposta affermativa a una delle due questioni preliminari di cui sopra, se l'articolo 46, paragrafo 3, [della direttiva], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che un giudice chiamato a decidere su un mezzo di impugnazione contro una decisione di manifesta infondatezza di una domanda ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, [della direttiva], emessa nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), [della direttiva], deve tenere conto d'ufficio, anche in assenza di un'eccezione da parte del richiedente, del fatto che la designazione di un paese come sicuro per le ragioni indicate è contraria al diritto dell'Unione europea.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale fatte valere**

Articoli 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «**Carta**»).

Considerando 11, 12, da 40 a 42, 46 e articoli 1, 31, paragrafo 8, 32, paragrafo 2, 36, 37, 46 e allegato I della **direttiva**.

Protocollo n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «**Protocollo n. 24**»).

Articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «**Convenzione**») e articolo 3 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

## Disposizioni del diritto ceco fatte valere

Ai sensi dell'**articolo 16, paragrafi 2 e 3**, dello zákon č. 325/1999 Sb. o azylu (legge n. 325/1999 sull'asilo; in prosieguo: la «legge sull'asilo»), una domanda di protezione internazionale viene respinta in quanto manifestamente infondata se il richiedente proviene da un paese che la Repubblica ceca considera un paese di origine sicuro, a meno che il richiedente dimostri che nel suo caso il paese in questione non può essere ritenuto tale. Se sussistono ragioni per un tale rigetto, non si valuta se il richiedente soddisfi i motivi per la concessione dell'asilo o della protezione complementare e non si valutano i fatti attestanti che il ricorrente potrebbe essere esposto a persecuzione o che rischi un danno grave.

Ai sensi dell'**articolo 3d** della legge sull'asilo, un richiedente protezione internazionale ha il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ceca, ciò non comporta, tuttavia, un diritto al permesso di soggiorno. Ai sensi dell'**articolo 2, paragrafo 1, lettera b)**, lo straniero gode dello status di richiedente protezione internazionale per la durata del termine per la presentazione della domanda e per la durata del procedimento giudiziario contro la decisione del Ministero ai sensi del soudní řád správní (codice del processo amministrativo; in prosieguo: il «codice del processo amministrativo»), se la domanda ha efficacia sospensiva, o fino a che il krajský soud (Corte regionale; in prosieguo: la «Corte regionale») emetta un'ordinanza di diniego dell'efficacia sospensiva, ove lo straniero l'abbia richiesta. Ai sensi dell'**articolo 32, paragrafo 2**, della legge sull'asilo, la presentazione di un ricorso contro una decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della legge sull'asilo non ha effetto sospensivo. Ai sensi dell'**articolo 85b, paragrafo 1** della legge sull'asilo, il Ministero dispone d'ufficio – dopo la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, se essa non è stata annullata da un giudice, o dopo l'ordinanza della Corte regionale di non concedere l'efficacia sospensiva, ove richiesta – un ordine di allontanamento dello straniero con validità massima di un mese.

Ai sensi dell'**articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto 3** della legge sull'asilo, un paese di origine sicuro è uno Stato che ha ratificato e rispetta i trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali, comprese le norme riguardanti i mezzi di ricorso effettivi. Ai sensi della výhláška n. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců Racc. (decreto n. 328/2015 che attua la legge sull'asilo e la legge sulla protezione temporanea degli stranieri; in prosieguo: il «decreto»), la Moldova è considerata un paese di origine sicuro, ad eccezione della Transnistria.

Ai sensi dell'**articolo 73** dello zákon č. 150/2002, soudní řád správní (legge n. 150/2002, codice del processo amministrativo), il giudice, su richiesta del ricorrente e dopo aver ascoltato il resistente, concede con ordinanza l'efficacia sospensiva al ricorso se l'esecuzione o altre conseguenze legali della decisione possano causare al ricorrente un danno sproporzionatamente maggiore rispetto a

quello che la concessione dell'effetto sospensivo potrebbe causare a terzi, e se ciò non sia contrario ad un importante interesse pubblico.

Ai sensi dell'**articolo 76, paragrafo 1, lettera c)**, del codice del processo amministrativo, il giudice annulla la decisione impugnata per vizi del procedimento a causa di una violazione sostanziale delle disposizioni relative al procedimento dinanzi all'autorità amministrativa, se tale violazione abbia potuto comportare una decisione illegittima nel merito.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 9 febbraio 2022 il ricorrente, originario della Moldavia, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «RC») motivata dalle minacce ricevute da ignoti. Nel 2015 è stato testimone di un incidente in cui un uomo è stato travolto da un'auto sul marciapiede e ucciso. Il ricorrente ha visto tutto. L'autore del reato si è allontanato dal luogo dell'incidente. Il ricorrente ha chiamato un'ambulanza e la polizia. Quella stessa sera, alcune persone si sono recate a casa sua indossando dei passamontagna. Lo hanno portato nel bosco e lo hanno picchiato. Il ricorrente è poi scappato. Tornato a casa, ha portato la figlia a casa di una conoscente affinché quest'ultima se ne prendesse cura e ha contattato la polizia. La figlia si è poi recata dalla madre in Kazakistan per motivi di sicurezza. La polizia ha dichiarato che avrebbe indagato sulla questione, ma che non conosceva l'autore del reato e non poteva quindi aiutare il ricorrente. Il ricorrente non è tornato a casa per paura e si è nascosto presso amici. Due giorni dopo è tornato a casa e solo allora ha scoperto che essa era stata bruciata. Il ricorrente è quindi fuggito dalla Moldavia. Un conoscente gli ha fatto ottenere un passaporto rumeno. È tornato in Moldavia nel 2016 e nel 2019, cercando non farlo sapere a nessuno tranne che ai suoi cugini. La polizia sta indagando sull'intera vicenda da sette anni. Tuttavia, non ha trovato il colpevole<sup>1</sup>. Il ricorrente non si è mai lamentato in nessuna parte del modo di procedere della polizia.
- 2 Il ricorrente ha presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: la «domanda del ricorrente») per regolarizzare il suo soggiorno nella Repubblica ceca. Ha ammesso che nel 2016 era stato oggetto di un'espulsione amministrativa di due anni per aver lavorato con un passaporto rumeno falso e che, nel 2020, aveva ricevuto un ordine di allontanamento, che è stato nuovamente emesso il 23 gennaio 2022.
- 3 Con decisione dell'8 marzo 2022, il resistente ha respinto la domanda del ricorrente per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della legge sull'asilo (in prosieguo: la «decisione di rigetto») in quanto la Repubblica

<sup>1</sup> La polizia, secondo quanto riferito, sarebbe a grandi linee al corrente di chi ha commesso l'omicidio, ma non avrebbe prove contro il soggetto in questione che, apparentemente, starebbe ricercando già da 25 anni.

ceca considera la Moldova, ad eccezione della Transnistria, come un cosiddetto paese di origine sicuro, quale definito nel decreto. Ha inoltre raccolto informazioni da varie fonti sulla situazione politica e di sicurezza e sullo stato del rispetto dei diritti umani in Moldova.

4 Se un trasgressore proviene da un paese d'origine sicuro, grava su di lui l'onere di dimostrare che, nel suo caso, il paese in questione non può essere considerato sicuro, ciò che, secondo il resistente, il ricorrente non ha fatto per i seguenti motivi.

1) Al momento in cui è stata emessa la decisione non vi era alcuna notizia riguardo al fatto che il conflitto armato nella vicina Ucraina si fosse esteso alla Moldova.

2) Sebbene non si possa escludere l'esistenza di casi di persecuzione<sup>2</sup>, in particolare di azioni penali e punizioni discriminatorie nei confronti di oppositori del regime statale, il ricorrente non rientra in tale categoria di persone.

3) Per quanto riguarda le minacce da parte di ignoti, esse si sarebbero verificate già nel 2015 e successivamente il ricorrente è tornato nel suo paese due volte senza avvalersi di tutte le forme di protezione disponibili (ad esempio, da parte del Difensore civico (Mediatore) o di organizzazioni indipendenti).

4) La domanda del richiedente è puramente finalizzata a regolarizzare la sua permanenza nella Repubblica ceca.

5 Il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione del resistente, sostenendo che quest'ultimo non ha accertato correttamente i fatti, non ha valutato in modo completo la domanda del ricorrente alla luce dei suoi timori soggettivi e non ha tenuto conto delle conseguenze di una decisione di rigetto.

6 Il 9 maggio 2022, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno; in prosieguo: la «Corte regionale») ha accolto la domanda del ricorrente<sup>3</sup> di riconoscere l'efficacia sospensiva al suo ricorso per i seguenti motivi.

1) Il ricorrente correrebbe il rischio di subire gravi danni in Moldova da parte di privati che gli hanno già causato danni in passato.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»).

<sup>3</sup> Nel caso in cui il ricorrente non avesse depositato tale domanda, avrebbe cessato di essere un richiedente protezione internazionale che può legittimamente rimanere nel territorio della Repubblica ceca.

- 2) L'8 maggio 2022, le truppe separatiste filorusse in Transnistria si sono messe in stato di allerta.
- 3) La Moldova ha derogato agli obblighi previsti dalla Convenzione.
- 7 La Moldova ha dichiarato lo stato di emergenza nel gennaio 2022 a causa della crisi energetica. A seguito di ciò, il 25 febbraio 2022 ha notificato al Consiglio d'Europa che avrebbe derogato agli obblighi derivanti dall'articolo 15 della Convenzione, compreso il diritto alla libertà di espressione di cui all'articolo 10. Il giorno precedente, il Parlamento moldavo ha dichiarato lo stato d'emergenza di assedio e di guerra in risposta all'invasione russa in Ucraina. Il 3 marzo 2022 – cinque giorni prima della decisione del resistente, che non tiene conto di questo fatto – la Moldova ha nuovamente derogato agli obblighi previsti dalla Convenzione, facendo riferimento a questa nuova minaccia alla sicurezza. Il 28 aprile 2022 ha nuovamente annunciato una proroga di tale deroga, poiché il 21 aprile 2022 il Parlamento moldavo aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 23 giugno 2022.

### **Analisi delle questioni pregiudiziali**

Il giudice del rinvio si chiede quali siano le implicazioni sulla percezione di un paese come paese di origine sicuro se:

- (a) quel paese deroga alla Convenzione in caso di minaccia,
  - (b) uno Stato membro designa un paese come sicuro solo in una parte del suo territorio e non nella sua interezza,
- e nel caso in cui almeno uno di questi problemi faccia sì che il paese cessi di essere un paese di origine sicuro, allora
- (c) se il giudice amministrativo debba tenerne conto anche senza istanza (d'ufficio) in un procedimento di ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale.

### **Con riguardo alla prima questione pregiudiziale (deroga alla Convenzione in base al suo articolo 15)**

- 8 Il giudice del rinvio sottolinea che la presunzione di sufficiente sicurezza nel paese d'origine, derivante dagli articoli 36 e 37 della direttiva per motivi di urgenza, è confutabile. Lo Stato membro deve quindi garantire che siano pienamente attuate le norme della direttiva<sup>4</sup>. Ne consegue che, nel riesaminare una decisione di rigetto di una domanda basata sul concetto di paese di origine sicuro, un giudice dell'UE, nel contesto del diritto a un ricorso effettivo, non solo debba valutare se tale presunzione sia stata confutata con successo dal ricorrente,

<sup>4</sup> V. sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, A., C-404/17, punti 25 e 26 e 31.

ma sia altresì tenuto a trattare la questione se l'inclusione generale del paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri sia avvenuta conformemente alla direttiva.

- 9 Il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti, tra l'altro, dalla Convenzione, in particolare di quelli a cui non si può derogare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione<sup>5</sup>, è indicato nell'allegato I della direttiva come uno dei criteri per la determinazione di un paese di origine sicuro.
- 10 La deroga agli obblighi derivanti da tutti i cosiddetti diritti derogabili della Convenzione non significa, ovviamente, che tali diritti «cessino di applicarsi». Tuttavia, la deroga dà allo Stato interessato una maggiore libertà di limitarli.
  - a) Le autorità nazionali dello Stato interessato godono di un'ampia discrezionalità nell'ingerire in questi diritti rispetto a una normale situazione non di emergenza<sup>6</sup>.
  - b) L'ingerenza in tali diritti deve essere valutata in modo diverso e nell'ottica di due criteri: (i) il rispetto dell'estensione strettamente richiesta dall'urgenza della situazione e (ii) la compatibilità con altri obblighi di diritto internazionale (ad esempio, il Patto internazionale sui diritti civili e politici o la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, di cui la Moldova è parte, o le Convenzioni di Ginevra).<sup>7</sup>
- 11 Un'interpretazione linguistica potrebbe portare a concludere che, con una deroga ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione, lo Stato in questione cessa effettivamente di essere un paese sicuro, giacché, così facendo, dichiara che non proteggerà più i diritti e le libertà previsti dalla Convenzione come aveva fatto finora. A questo proposito occorre fare riferimento al considerando 42 della direttiva, secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro non costituisce una garanzia assoluta della sicurezza dei cittadini di quel paese, nonché all'allegato I, che stabilisce come base il rispetto dei diritti derogabili limitandosi a porre solo l'accento sui diritti non derogabili. Analogamente si può fare riferimento anche al Protocollo n. 24 secondo cui la deroga da parte di uno Stato membro agli obblighi previsti dalla Convenzione ha come conseguenza l'obbligo, per gli altri Stati membri, di accettare per ulteriore trattamento la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino dello Stato interessato. Lo Stato membro che deroga cessa, dunque, di essere un paese d'origine sicuro per gli altri Stati membri e tale conclusione, secondo il

<sup>5</sup> Si tratta del diritto alla vita, fatta eccezione per le morti derivanti da atti di guerra consentiti, del divieto di maltrattamento, della proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e del principio *nulla poena sine lege*.

<sup>6</sup> Vedi sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riunita in assemblea plenaria del 18. 1. 1978 nella causa *Irlanda c. Regno Unito*, n. 5310/71, punto 207.

<sup>7</sup> Vedi, per esempio, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20. 3. 2018 nella causa *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, n. 13237/17, § 94, e nella causa *Şahin Alpay c. Turchia*, punto 78)

giudice del rinvio, dovrebbe valere a maggior ragione se il paese che deroga è un paese terzo.

- 12 Una seconda interpretazione offre un approccio secondo il quale, anche dopo la deroga, lo Stato non cessa di rispettare i diritti e le libertà derivanti dalla Convenzione. La deroga stessa non significa, infatti, in realtà un completo «abbandono» del meccanismo di Strasburgo per la protezione dei diritti umani. Non si tratta di una denuncia della Convenzione ai sensi dell'articolo 58, ma di un «regime di emergenza» riguardo al rispetto di tali diritti, con la riserva che lo Stato non può derogare a determinati diritti nemmeno in tale regime.
- 13 Il giudice del rinvio propende per l'interpretazione secondo cui la deroga ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione comporta automaticamente l'impossibilità di considerare il paese in questione un paese di origine sicuro.

**Con riguardo alla seconda questione pregiudiziale (designazione solo di una parte del paese di provenienza come sicura)**

- 14 Nella prassi degli Stati membri, si possono trovare eccezioni territoriali<sup>8</sup> per specifiche aree geografiche o eccezioni personali<sup>9</sup> per i richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri. Cipro, Danimarca e Francia considerano la Moldova un paese di origine sicuro nel suo complesso. La Repubblica ceca è l'unica a identificare la Moldova come paese di origine sicuro, eccezion fatta per la Transnistria.
- 15 Ad avviso del giudice del rinvio la designazione di un dato paese come paese sicuro deve rispettare le condizioni individuate dal diritto dell'Unione. La possibilità di una limitazione territoriale e personale era espressamente prevista dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato<sup>10</sup>, che ha preceduto l'attuale direttiva, la quale a sua volta non prevede più espressamente tale possibilità. Nella relazione che accompagna la proposta dell'attuale di direttiva si afferma che è stata

<sup>8</sup> Ad esempio, la Repubblica ceca, la Danimarca e la Finlandia identificano la Georgia come un Paese di origine sicuro, ad eccezione dell'Ossezia del Sud e dell'Abcasia. Allo stesso modo, Cipro e la Repubblica Ceca continuano a fare eccezione per i richiedenti ucraini provenienti dalla penisola di Crimea e dalle regioni di Doneck e Lugansk. L'Ungheria identifica gli Stati Uniti come un Paese di origine sicuro, ma solo in relazione agli Stati che non applicano la pena di morte.

<sup>9</sup> Il Lussemburgo ha designato il Benin e il Ghana come Paesi di origine sicuri, ma solo per gli uomini. Nel caso della Russia, la Danimarca applica eccezioni per i richiedenti di etnia cecena, i richiedenti LGBTI, gli ebrei russi e le persone politicamente attive che hanno subito abusi da parte delle autorità. La Danimarca prevede altresì un'esenzione generale per i richiedenti LGBTI. I Paesi Bassi prevedono anche eccezioni per gruppi specifici in Armenia, Marocco e Tunisia.

<sup>10</sup> Si veda l'articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva.



eliminata la disposizione che prevedeva la facoltà che consentiva agli Stati membri di applicare la nozione di paese di origine sicuro a una parte di un paese. Pertanto, non contenendo una disposizione del genere, la direttiva 2013/32, che a differenza della precedente prevede norme comuni e non solo minime per le procedure di asilo, non consente di designare un paese come paese di origine sicuro allorché una parte del suo territorio non soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato I della direttiva.

- 16 Una conclusione contraria sarebbe in contrasto con gli articoli 36, paragrafo 1, e 37, paragrafo 1, della direttiva e introdurrebbe una differenza di trattamento procedurale tra (i) una persona proveniente da una parte di un determinato paese designata come sicura, che deve confutare la presunzione di sicurezza e, in caso di insuccesso, deve affrontare il rischio di un ordine di allontanamento a prescindere dai suoi particolari motivi di asilo, e (ii) una persona proveniente da un determinato paese che rientra nell'eccezione territoriale, la quale può contare su un esame completo della sua domanda e sull'efficacia sospensiva automatica di qualsiasi azione successiva<sup>11</sup>. Tale disparità di trattamento comporta anche una disparità di trattamento a sfavore dei richiedenti provenienti da Paesi che non figurano affatto nell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Un trattamento differenziato sulla base del criterio del paese di origine è contrario all'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Le eccezioni territoriali incidono negativamente anche sulla valutazione delle domande di protezione internazionale di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE.
- 17 La nozione di paesi d'origine sicuri dovrebbe offrire una certa semplificazione procedurale all'autorità amministrativa che effettua la valutazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di tale semplificazione procedurale solo nel caso di paesi «non problematici» per i quali è probabile (analogamente agli Stati membri dell'Unione europea) che non produrranno rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria. Tuttavia, questa caratteristica della mancanza di problematicità è assente nei paesi in cui lo Stato non esercita un controllo effettivo su parte del territorio. L'Ucraina può essere portata come un esempio estremo.
- 18 D'altra parte, il giudice del rinvio è consapevole del fatto che il punto di vista appena descritto non è univoco – come dimostra, del resto, la prassi di alcuni Stati membri, che continuano a designare alcuni Paesi come sicuri con eccezioni territoriali o personali – e riconosce che l'assenza di un riferimento esplicito alla possibilità di eccezioni territoriali può essere letta anche nel senso che la direttiva non le esclude in modo assoluto (sebbene l'intenzione del legislatore dell'Unione fosse chiaramente diversa).

<sup>11</sup> L'impatto di questo trattamento differenziato è illustrato dalla sentenza della Corte federale del Canada del 23 luglio 2015 nella causa Y. Z. contro Canada (Cittadinanza e Immigrazione), 2015 FC 892 (<https://bit.ly/3yAfhzx>).

### Con riguardo alla terza questione pregiudiziale (esame d'ufficio)

- 19 Nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, svolge un ruolo fondamentale l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva<sup>12</sup>, che conferisce a ogni richiedente il diritto a un ricorso effettivo contro una decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Un ricorso efficace deve comportare, almeno davanti al giudice di primo grado, una valutazione completa ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto. Nel caso di specie, si pone la questione se un giudice che decide in base a tale disposizione debba esaminare d'ufficio se la designazione di un paese come sicuro sia conforme all'allegato I della direttiva. Tale disposizione non si riferisce espressamente a una possibile decisione d'ufficio<sup>13</sup>.
- 20 Nel contesto ceco, la questione che si pone è se il giudice debba valutare, di propria iniziativa anche a prescindere da eccezioni sollevate dal ricorrente, se la designazione del Paese di origine sicuro contenuta nel decreto sia conforme alla direttiva e se esso debba decidere che il resistente non possa emettere una decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della legge sull'asilo, ove constati che il decreto sia contrario alla direttiva sotto tale aspetto.
- 21 Secondo la prassi nazionale, il giudice amministrativo deve tenere conto d'ufficio di un vizio procedurale consistente nel fatto che l'autorità amministrativa ha emesso una decisione che, tuttavia, è esclusa dal quadro procedurale del caso<sup>14</sup>. Ciò potrebbe ipoteticamente applicarsi anche a una situazione in cui l'autorità decidente su una domanda di protezione internazionale conduca un procedimento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva utilizzando la nozione di paese d'origine sicuro e decida che la domanda è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva, benché il paese in questione non soddisfi le condizioni di cui all'allegato I della direttiva.
- 22 Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva non autorizza il giudice a valutare la compatibilità del decreto con l'allegato I della direttiva anche in assenza di una domanda, la questione che si pone è che cos'altro potrebbe comportare un esame completo degli aspetti giuridici del caso. Tale disposizione stessa non stabilisce che il riesame debba essere effettuato solo nell'ambito definito dalle eccezioni del richiedente e, pertanto, non esclude espressamente l'esame d'ufficio. Un sostegno per tale argomentazione può essere ricavato anche dal principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Il legislatore ceco non ha ancora trasposto questa disposizione nell'ordinamento giuridico ceco. Essa ha quindi un effetto diretto.

<sup>13</sup> La direttiva menziona specificamente il riesame *d'ufficio* in altre situazioni regolate dall'articolo 46, paragrafo 4, o dall'articolo 46, paragrafo 6.

<sup>14</sup> V. sentenza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) del 10 maggio 2017, numero 2 As 163/2016-27.

<sup>15</sup> V. parere della Corte di giustizia 1/09, dell'8 marzo 2011 (punti 68 e 69).

- 23 Il giudice del rinvio propende pertanto per la conclusione che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva, detta valutazione debba essere effettuata a prescindere dalla domanda, anche per quanto riguarda la questione se si debba utilizzare nel caso di specie la procedura accelerata di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva.

DOCUMENTO DI LAVORO